



ARTICOLO 6

DOVERI DIDATTICI DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

1. I ricercatori a tempo determinato dell'Università, reclutati ai sensi dell'articolo 24 c. 3 lett. a) e b) della legge n. 240/2010 nella formulazione precedente l'entrata in vigore della L. 79/2022 (RTDA e RTDB) e i ricercatori a tempo determinato dell'Università, reclutati ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dall'art. 14, comma 6 – decies del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT), sono tenuti a svolgere in ottemperanza alla normativa in vigore attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore se il contratto di cui sono titolari prevede il regime di tempo pieno, pari a 200 ore se il contratto di cui sono titolari prevede il regime di tempo definito.
2. I Consigli di Dipartimento deliberano annualmente, in relazione alla programmazione dei corsi di studio di competenza e alla verifica delle relative esigenze, sentiti gli interessati, l'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori a tempo determinato appartenenti al Dipartimento, prevedendo che possano essere loro affidati, senza costi aggiuntivi, corsi di insegnamento e/o moduli curriculari che comportino fino a 40 ore di attività didattica frontale, come definita dall'art. 2 del presente Regolamento, per i titolari di contratti rientranti nella tipologia a), fino a 60 ore di didattica frontale o equivalente, per i titolari di contratti rientranti nella tipologia b) e un minimo di 40 e un massimo di 60 ore di attività didattica frontale per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dalla L. 79/2022 (RTT).
3. Gli impegni che i ricercatori devono dedicare ai compiti didattici devono essere indicati dai Dipartimenti nella proposta di attivazione dei posti. Corsi di insegnamento e/o moduli curriculari possono essere affidati a ricercatori a tempo determinato da Dipartimenti diversi da quelli di appartenenza, purché nei limiti di cui ai precedenti commi e con il consenso del Dipartimento di appartenenza.
4. I ricercatori a tempo determinato non possono assumere incarichi di insegnamento presso altri Atenei italiani nell'ambito di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.
5. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 del presente Regolamento.